



Protezione Civile "Colline Comasche"



Via Tridi 44, 22020 Torno (CO) - C.F. 95117260133

Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato - Sez. Provinciale nr. 229 del 17.03.2014

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 001.22 del 05.09.2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il mese di giugno, il giorno 05 (cinque), alle ore 21,00, presso la sede della Protezione Civile sita in 22020 Blevio in Via Caronti, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'Organizzazione PROTEZIONE CIVILE "COLLINE COMASCHE" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE IN BASE ALLE MODIFICHE RIGUARDANTI L'OPERATIVITA' E LE NUOVE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE;**
- 2. ELEZIONI DI UN NUOVO CONSIGLIERE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL PRECEDENTE ;**

Sono presenti:

Adornato Giorgio,

Bianchi Marco,

Bianchi Marco,

Cereser Mattia,

Chichiarelli Sergio,

De Giorgi Maria,

Falchi Ugo,

Ferreri Alberto,

Moretti Roberto,

Piu Marco,

Rebellato Erica,

Sacchi Stefania,

Safarova Zuzana,

Salomoni Valentina,

Sanvito Chiara,

Silipigni Anna Maria,

Spinardi Gabriele,

Turconi Ilaria,

Turconi Simona,



Protezione Civile "Colline Comasche"



Via Tridi 44, 22020 Torno (CO) - C.F. 95117260133

Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato - Sez. Provinciale nr. 229 del 17.03.2014

Assenti:

Bassani Sharon,
Bergonzi Emilio,
Camia Massimo,
Forni Alessandro,
Gilardi Luca,
Guarienti Andrea,
Montanini Alessandro,
Raco Stella,
Riboldi Andrea,
Scarpignano Francesco,
Stringhetti Daniele,
Zippo Nicolina.

Presiede la seduta, come presidente il Sig. Falchi Ugo, come segretario la Sig.ra Sacchi Stefania.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta.

1. Lettura ed approvazione del nuovo statuto dell'organizzazione in base alle modifiche riguardanti l'operatività e le nuove disposizioni di adeguamento al terzo settore:

Viene data lettura del nuovo statuto dell'organizzazione in base alla nuova operatività della stessa e l'adeguamento alle normative per l'iscrizione al terzo settore, si discutono alcuni punti immediatamente rivisti e aggiornati.

L'assemblea all'unanimità approva.

2. Elezioni del nuovo consigliere del direttivo a seguito delle dimissioni di un altro componente:

L'assemblea ad alzata di mano elegge il nuovo consigliere Piu Marco, in sostituzione del dimissionario Songia Mario.

All'unanimità l'Assemblea riconferma il direttivo attualmente in atto.



Protezione Civile "Colline Comasche"



Via Tridi 44, 22020 Torno (CO) - C.F. 95117260133

Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato - Sez. Provinciale nr. 229 del 17.03.2014

Pertanto il direttivo è così composto :

- **Falchi Ugo Presidente;**

nato a Sciaffusa (Svizzera) il 06/11/1961, residente a Torno (CO), via Tridi 44/A, cittadinanza Italiana;

- **Chichiarelli Sergio VicePresidente;**

nato a Como (CO), il 06/03/1966, residente a Como (CO), via Villa Giovio 53, cittadinanza Italiana;

- **Turconi Simona Tesoriere;**

nata a Como (CO), il 05/07/1978, residente a Torno (CO), via Tridi 44/A, cittadinanza Italiana;

- **Sacchi Stefania Segretaria;**

nata a Como (CO), il 14/05/1968, residente a Lurago D'Erba (CO), via Martiri della Libertà 8/A, cittadinanza Italiana;

- **Bianchi Marco Consigliere;**

nato a Como (CO), il 16/01/1975, residente a Fagetto Lario (CO), via per Bicogno 12, cittadinanza Italiana;

- **Guarienti Andrea Consigliere;**

nato a Tradate (VA), il 02/11/1990, residente a Uggiate Trevano (CO), via Mulini 27, cittadinanza Italiana;

- **Piu Marco Consigliere;**

nato a Galliate (NO), il 17/12/1971, residente a Blevio (CO), frazione Capovico 17, cittadinanza Italiana.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 22,00.

Registrato a Como il **13 SET, 2022** al N. **2738/3**
Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Segretario

Il Presidente

Sacchi Stefania

Falchi Ugo



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE COLLINE COMASCHE"

Allegato alla lettera "A" al Verbale del consiglio direttivo del 27.06.2020

Registrazione esente da imposta di registro (Art. 8, L. 266/1991) e bollo (Art. 8, L. 266/1991)



STATUTO SOCIALE

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'organizzazione denominata: «Protezione civile Colline Comasche» di seguito, in breve, "organizzazione", in conformità al dettato della Legge 266/91, che attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 1/2008, della Deliberazione della Giunta Regionale nr IX/000610 del 13.10.2010, della Legge Regionale nr 16 del 22.05.2004, del Decreto Legislativo 461/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Organizzazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'organizzazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'organizzazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Torno (CO) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2. Finalità

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- Protezione Civile come finalità prevalente dell'Organizzazione, ai sensi del Regolamento Regionale nr. 9/2010 – art. 2 – comma 5;
- Salvaguardia del patrimonio ambientale;
- Ricerca e formazione nell'ambito delle attività dell'organizzazione;
- Affiancamento ai servizi di gestione ambientale, con gli enti preposti, finalizzati a prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri;
- Attività di addetti alle segnalazioni;
- Attività di safety;
- Promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- Svolgimento di attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non.
- Organizzazione di eventi per la raccolta pubblica di Fondi e/o attività commerciale produttiva marginale per il sostentamento a carattere occasionale.

Art. 3. Attività di interesse generale

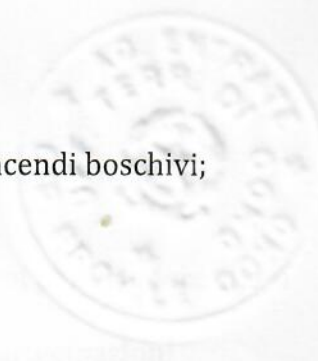
L'organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare l'organizzazione si propone di:

- a) Attività di Protezione Civile come attività prevalente dell'Organizzazione;

- 
- b) Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - c) Tutela e salvaguardia Beni Culturali;
 - d) Attività di monitoraggio ambientale;
 - e) Attività di Protezione Civile lacuale;
 - f) Attività di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini;
 - g) Disinfestazione da imenotteri;
 - h) Collaborazione con altri organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali;
 - i) Effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4. Attività diverse

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Raccolta fondi

L'organizzazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'organizzazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, 7 (sette).

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'organizzazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di

S.S.


amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'organizzazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'organizzazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'organizzazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'organizzazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9. Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10. Organi sociali

Gli organi dell'organizzazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali hanno la durata di 5(cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11. Assemblea

L'organizzazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'organizzazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico* per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

Art. 13. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori, sono coloro che hanno fondato l'organizzazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- b) Soci volontari. Sono coloro che, condividendo le finalità dell'organizzazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- c) Soci onorari, sono quelle persone alle quali l'organizzazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del CD. I soci onorari sono quelle persone alle quali l'organizzazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del CD, I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organizzazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'organizzazione, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'organizzazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'organizzazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17. Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- a) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla

legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18. Funzionamento dell'organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione, saranno effettuate attraverso elezione da parte dell'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19. Il presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'organizzazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20. Il segretario (se previsto)

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 21. Organi di controllo e revisione legale

Assenza di requisiti art 30 e 31

Art. 22. Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'organizzazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'organizzazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.



Art. 24. Risorse economiche

Le entrate economiche dell'organizzazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25. Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26. Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

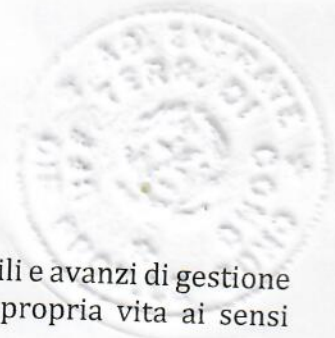
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'organizzazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

SS.

[Signature]



Art. 27. Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 29. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Socchi Stefano

Il Presidente

[Firma]

SS
7

L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche" diffida chiunque di far uso, in toto o in parte di denominazioni, fregi, stemmi o riferimenti che potranno mettersi in relazione alle proprietà dell'Organizzazione. Tutti quelli che, senza essere espressamente autorizzati, faranno uso o abuso di tutto ciò che appartiene all'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Colline Comasche", saranno perseguiti a norma di legge.